



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

DELIBERAZIONE N. 20 DEL 9 APRILE 2021

OGGETTO: Esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla sig. ra Tessera Maria Grazia per conto di ARCIRAGAZZI Tigullio A.P.S.

L'anno duemilaventuno, il giorno 9 del mese di aprile, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione di Lavagna in modalità telematica, composta dai sigg.ri:

- Dott.ssa Veronica Frassinetti – Presidente;
- Dott. Stefano Piccolo - componente;
- Dott.ssa Barbara Polese – componente;

PREMESSO

- che il Comune di Lavagna, con delibera n. 28 del 16 maggio 2019 della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del T.U.E.L. 267/2000, d'ora innanzi T.U.E.L.;
- che con D.P.R. in data 27 giugno 2019 e 9 giugno 2020 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, ai sensi dell'articolo 246, comma 4, del T.U.E.L. essendo stato validamente deliberato il bilancio di previsione per l'anno 2019, i termini iniziali previsti per l'attività della Commissione Straordinaria di Liquidazione sono differiti al 1° gennaio 2020;

VISTA la propria Delibera n. 2 del 7 gennaio 2020, avente ad oggetto “*Approvazione dell’avviso pubblico ai creditori e pubblicazione*”, con cui è stato approvato, con contestuale pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, il modello di istanza di ammissione alla massa passiva del Comune di Lavagna, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni, ai sensi dell’art. 254, comma 2, del TUEL;

RILEVATO che il suddetto termine – che sarebbe scaduto il 7 marzo 2020 – in virtù delle sospensioni dei termini disposte dagli artt. 103, comma 1 del



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

D.L. n. 18/2020 e 37 del D.L. n. 23/2020 determinate dall'emergenza epidemiologica in atto, è stato prorogato sino al 29 maggio 2020;

RICHIAMATA la propria delibera n. 8 dell'11.06.2020, con la quale è stato approvato l'avviso di comunicazione di avvio del procedimento di accertamento ed eventuale liquidazione dei crediti, pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Lavagna, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990;

VISTI:

- l'art. 252/4 del TUEL, in base al quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254/3 del TUEL, che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 256/1 del TUEL, che statuisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;

CONSIDERATO che nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva questa Commissione Straordinaria deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;

VISTA l'istanza dalla sig. ra Tessera Maria Grazia per conto di ARCIRAGAZZI Tigullio A.P.S., con la quale è stata chiesta l'ammissione alla massa passiva del credito relativo alla fattura n. 8/2019 di importo pari a € 777,80 per "Gestione ludobiblioteca";

VISTA l'attestazione ex art. 254/4 del TUEL, rilasciata dal Dirigente del competente Servizio comunale, dalla quale risulta che l'importo richiesto non è dovuto, in quanto la suddetta fattura è stata pagata dal Comune di Lavagna con mandato n. 4290 del 29/11/2019;

VISTE:

- la nota di questa Commissione Straordinaria n. 26699/2020 del 4.09.2020, notificata a mezzo PEC, con cui è stato comunicato alla sig. ra Tessera



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

Maria Grazia per conto di ARCIRAGAZZI Tigullio A.P.S. il preavviso di rigetto della propria istanza con riferimento alla suddetta fattura, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, con contestuale assegnazione del termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni;

- la comunicazione pervenuta dall'interessata il 15.09.2020, con cui viene riconosciuto l'avvenuto pagamento di quanto sopra;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 378/1993;
- la L. n. 241/1990;
- il D.L. n. 18/ 2020 ed il D.L. n. 23/2020;

Con voti unanimi

DELIBERA

- di escludere parzialmente, dalla massa passiva della liquidazione, la domanda di ammissione presentata dalla sig. ra Tessera Maria Grazia per conto di ARCIRAGAZZI Tigullio A.P.S., per l'importo di € 777,80, in quanto non dovuto per i motivi sopra indicati;
- di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256/7 del TUEL;
- di notificare il presente provvedimento all'interessata a mezzo PEC;
- di disporre che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva *ex* art. 4, comma 6 del DPR n. 378/1993, venga pubblicata all'Albo pretorio *on-line* del Comune, sul sito istituzionale del Comune e sull'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale dell'Ente dedicata a tutti gli atti ed avvisi della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- di disporre che la presente delibera si trasmetta a cura della segreteria della Commissione Straordinaria di Liquidazione:
 - al sig. Sindaco;
 - ai sig.ri Dirigenti degli Uffici del Comune;
 - al sig. Revisore dei Conti.

Il presente provvedimento non ha valore confessorio, restando ferma ed impregiudicata la possibilità di offrire in pagamento la diversa cifra risultante



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

dall'eventuale ricorso, da parte della Commissione Straordinaria di Liquidazione, alla procedura semplificata ex art. 258 TUEL.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge alla competente Autorità giudiziaria.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Dott.ssa Veronica Frassinetti Dott. Stefano Piccolo Dott.ssa Barbara Polese